

PARTE SPECIALE “B”

REATI SOCIETARI

Fattispecie dei reati societari richiamati dall’articolo 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001.

FALSITA’ NELLE COMUNICAZIONI E NELLE RELAZIONI

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c., come modificato dall’art 30 legge 28 dicembre 2005, n. 262).

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c., come modificato dal secondo comma dell’art. 30 legge 28 dicembre 2005, n. 262)

Queste fattispecie di reato contemplate dagli art. 2621 e 2622 c.c., i cui soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori (trattasi quindi di cd. *reato proprio*), sono caratterizzate dalla medesima condotta tipica e si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale nei confronti dei soci o dei creditori.

I due falsi in questione si realizzano tramite l’esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico; ovvero tramite l’omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge. Inoltre, la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La responsabilità è ravvisata anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene; la punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1%. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto dell’art 2621 c.c.(così come modificato dall’art. 30 della legge 28 dicembre 2005, n. 262), ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall’esercizio dell’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore,

direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo dell'art 2622 c.c. (così come modificato dall'art. 30 della legge 28 dicembre 2005, n. 262), ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa;

Nel caso di società con azioni quotate (soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni), la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c. abrogato dall'art. 37 comma 34 dlgs n. 39 del 2010 che ha introdotto l'art. 27 Dlgs 39/10 rubricato “falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale”)

Tale ipotesi di reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, nelle relazioni o in altre comunicazioni da parte della società di revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse nonché con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i soggetti medesimi. Inoltre, la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. Soggetti attivi del reato sono i responsabili della società di revisione, ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della società sottoposta a revisione e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. Da ultimo, si precisa che la sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

TUTELA DEL CAPITALE SOCIALE

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori.

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.

Si fa presente che soggetti attivi sono solo gli amministratori. Inoltre, la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della soc. controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Soggetti attivi sono solo gli amministratori. Configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Soggetti attivi sono gli amministratori. Configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale. Essenziale appare dunque il richiamo - indirizzato in particolare agli amministratori - al rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita della società.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale reato può consumarsi quando:

- viene formato o aumentato in modo fittizio il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote;

– vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

La legge non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori. La legge, ancora, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità già contemplata.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagiona un danno ai creditori. Soggetti attivi sono i liquidatori. Inoltre, costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Sotto un profilo astratto, pare difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente.

TUTELA DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' E DEGLI ORGANI SOCIALI

Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione. Soggetti attivi sono gli amministratori. Si configura illecito penale, procedibile a querela di parte, se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La condotta tipica prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Il reato è costruito come un reato comune che può essere commesso da chiunque ponga in essere la condotta criminosa.

Anche con riferimento a tale reato va sottolineato che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta sia realizzata nell'interesse dell'ente medesimo.

TUTELA PENALE CONTRO LE FRODI

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche con riferimento a tale fattispecie di reato la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta sia realizzata nell'interesse dell'ente medesimo.

TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)

La norma mira a rafforzare, attraverso la criminalizzazione del comportamento dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione, la sanzione civile prevista dall'art. 2391 per i casi in cui un amministratore di una società quotata o con titoli diffusi o di una società sottoposta a vigilanza ai sensi del TUB e delle leggi in materia di assicurazioni e di fondi pensione, non abbia comunicato la presenza di un interesse proprio rispetto a quello della società in una determinata operazione.

La fattispecie di reato si realizza qualora l'amministratore, violando gli obblighi di comunicazione di un conflitto di interesse agli altri amministratori e al Collegio Sindacale previsti dall'art. 2391, primo comma, del codice civile abbia cagionato un danno alla società o a terzi. Soggetti attivi sono gli amministratori; oggetto della comunicazione deve essere "*ogni interesse in una determinata operazione della società*" e non solo quello in conflitto con l'interesse sociale; l'interesse a cui la norma fa riferimento è di natura patrimoniale ed extrapatrimoniale.

TUTELA PENALE DELLA FUNZIONE DI VIGILANZA

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle autorità di vigilanza. Soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti; la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

Coop Noncello promuove la diffusione a tutti i livelli di una cultura caratterizzata dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli e dall'assunzione di una mentalità orientata all'esercizio consapevole e volontario dei controlli. Di conseguenza, nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, i Dipendenti, i Soci, gli Organi Sociali, gli stagisti ed i borsisti devono adottare e rispettare le procedure aziendali nonché le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa di Coop Noncello.

Al fine di dare efficacia ai principi sopra espressi, si fa **espresso divieto** a carico dei soci, degli Organi Sociali, dei lavoratori dipendenti, dei borsisti, degli stagisti e dei consulenti di Coop Noncello, limitatamente e rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che -considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001);

- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

E' pertanto fatto obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti e in particolare di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

- garantire che le informazioni siano veritiere, tempestive, trasparenti e accurate verso l'esterno.

LE ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI REATI SOCIETARI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai Reati Societari richiamati dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, sono le seguenti:

1. Predisposizione dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge.
2. Gestione rapporti con Soci e Collegio Sindacale.
3. Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile
4. Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione Assemblee

5. Conflitti di interesse

6. Predisposizione di comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse.

PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Nel disciplinare le fattispecie di attività sensibili di seguito descritte, oltre ai principi generali appena richiamati, dovranno altresì essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

Predisposizione dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge

Il bilancio di esercizio di Coop Noncello viene redatto secondo quanto previsto dai dettami del Codice Civile agli artt. 2424 e s.s. al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale nonché l'andamento reddituale della gestione.

Oltre al dettato normativo, la redazione del bilancio tiene conto anche della forma giuridica e della tipologia di attività svolta. Nella specie, Coop Noncello è cooperativa sociale e, come tale, non è soggetta ad "inquinamenti fiscali" atteso che non è soggetto passivo Ires, ma soggetto passivo Irap limitatamente al Veneto (le informazioni per la determinazione del reddito imponibile si desumono dal sistema di registrazione e contabilizzazione paghe). La forma cooperativa sottolinea specifiche voci di bilancio che rivestono particolare importanza dal punto di vista informativo per i soci ed i terzi. Capitale sociale, crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, crediti e debiti verso cooperative e consorzi, crediti e debiti verso soci.

I criteri di valutazione adottati sono conformi a quelli stabiliti dall'art. 2426 c.c. ed illustrati nella nota integrativa.

Allegata al bilancio d'esercizio vi è la relazione sulla gestione degli amministratori contenente le informazioni richieste dall'art. 2428 c.c. e dalla legge 59/92.

Ciò premesso, si ribadisce che la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- l'esistenza e la diffusione al personale coinvolto in attività di predisposizione dei documenti di cui sopra, di strumenti normativi che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e delle modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali norme devono essere tempestivamente integrate/aggiornate dalle indicazioni fornite dalla funzione competente sulla base delle novità nell'ambito della legislazione primaria e secondaria e diffuse ai destinatari sopra indicati;
- l'individuazione delle funzioni interne della Società coinvolte nelle diverse fasi di predisposizione del bilancio (e dei relativi allegati) e delle altre relazioni periodiche;
- modalità di trasmissione formale dei dati che garantiscano la tracciabilità dei vari passaggi e l'identificabilità dei soggetti che hanno operato;

- la previsione di almeno una riunione, con stesura del relativo verbale, tra il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza prima della seduta del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento ed, in particolare, la valutazione di possibili criticità emerse nello svolgimento delle attività di revisione;
- regole formalizzate che identifichino ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili societari (ivi incluse le relative attestazioni) dalla loro formazione ed eventuale approvazione del Consiglio di Amministrazione al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso e alla relativa archiviazione;
- la comunicazione all'Organismo di Vigilanza degli scostamenti rilevanti su voci di bilancio rispetto al bilancio precedente (o a semestrali, trimestrali), dei cambiamenti dei criteri per la valutazione delle voci di bilancio.

Si rileva che

è in fase di elaborazione un manuale operativo contabile nel quale verranno riassunte i principi contabili per la predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni previste dalla legge, i compiti e le responsabilità di ciascuna funzione coinvolta nel processo di formazione del bilancio nonché una procedura di controllo che garantisca la correttezza, la veridicità delle informazioni e dei dati forniti e la certezza e la provenienza degli stessi.

Gestione dei rapporti con i soci ed con il Collegio Sindacale

I soggetti posti al vertice aziendale talvolta potrebbero necessitare, nell'interesse della Cooperativa, di avviare operazioni che seguono un iter procedurale diverso da quello descritto nei protocolli richiamati nel presente modello, a causa di situazioni eccezionali dovute ad esigenze di straordinaria urgenza o alla peculiarità di determinate operazioni.

La regolamentazione dell'attività sopra rubricata deve contenere:

- tracciabilità delle operazioni del vertice aziendale in termine di documentazione atta a consentire la ricostruibilità a posteriori delle motivazioni e delle situazioni contingenti in cui si è sviluppata l'operazione stessa. Nella specie, devono essere chiaramente illustrate, ancorché in forma sintetica ma non generica, le ragioni ed i motivi che hanno determinato l'operazione, con particolare attenzione alle esigenze (urgenza, riservatezza...) che hanno reso impossibile l'attuazione della decisione secondo lo schema prefissato;
- specifica informativa da parte dello stesso soggetto vertice che ha attivato l'operazione in deroga verso l'O.d.V. affinché quest'ultimo possa attuare i dovuti riscontri con sistematicità e tempestività;
- direttive che sanciscano l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con il Collegio Sindacale con obbligo di fornire le informazioni richieste, con la massima completezza, trasparenza, accuratezza

E' in fase di elaborazione una procedura operativa per garantire la tracciabilità dell'attività sopra descritta che si discosti dall'iter procedurale adottato in azienda

Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile

La regolamentazione dell'attività deve contenere:

- una disposizione aziendale formalizzata, rivolta alle funzioni coinvolte nella predisposizione di documenti alla base di delibere dell'Organo competente su acconti su dividendi, conferimenti, fusioni e scissioni, con cui si stabiliscano responsabilità e modalità di predisposizione;
- una disposizione aziendale formalizzata per la documentazione e relativa archiviazione del documento di bilancio (e delle situazioni infrannuali) sottoposto all'approvazione e di quello approvato, nonché di documenti relativi a conferimenti, fusioni e scissioni;
- l'esplicita approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di ogni attività in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzioni di utili e riserve, a operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni.

Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione Assemblee

La regolamentazione dell'attività deve contenere:

- un regolamento assembleare, che sia adeguatamente diffuso ai soci;
- regole formalizzate per il controllo dell'esercizio del diritto di voto e della raccolta ed esercizio delle deleghe di voto;
- una disposizione aziendale chiara e formalizzata che identifichi ruoli e responsabilità, relativamente alla trascrizione, pubblicazione ed archiviazione del verbale d'assemblea.

Si rileva che l'iter procedurale attualmente adottato in azienda è il seguente:

Il testo della convocazione viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione. Il segretario verbalizzante (specificare chi è) invia tramite e-mail il testo all'Ufficio del personale che provvede alla stampa ed al suo inserimento in busta paga. La trasmissione del testo di convocazione agli Organi di stampa (raramente la convocazione viene pubblicata su Gazzetta Ufficiale) è ad opera del segretario verbalizzante e avviene via e-mail.

Er quanto attiene la verbalizzazione delle assemblee, la stessa viene eseguita a mano dal segretario verbalizzante che provvede altresì all'archiviazione dei verbali in un apposito dox custodito in un armadio chiuso a chiave; la chiavi sono detenute dal segretario verbalizzante.

Conflitti di interesse

In materia di conflitti di interesse, la procedura seguita in azienda deve garantire la definizione dei casi in cui detti conflitti potrebbero verificarsi, prescrivendo e/o indicando:

- la raccolta di una dichiarazione periodica di assenza di conflitti di interesse e del rispetto delle regole di comportamento previste dal presente Modello da parte del management della Società, con individuazione puntuale dei soggetti che devono presentare tali dichiarazioni;
- tempistiche e responsabilità per il monitoraggio delle medesime dichiarazioni;
- i criteri per l'identificazione delle situazioni di potenziale conflitto di interesse;

– le regole comportamentali da seguire in occasione della effettuazione di operazioni straordinarie, ovvero della elaborazione di situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie di carattere straordinario.

Predisposizione di comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

– i criteri per effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (Consob, Borsa Italiana...) ;

– direttive che sanciscano l'obbligo della massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con le Autorità di Vigilanza;

– uno strumento normativo per la identificazione di un soggetto responsabile per la gestione dei rapporti con l'Autorità di Vigilanza (es. guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Inps, Inail...) in caso di ispezioni, appositamente delegato dai vertici aziendali; tale strumento deve altresì disciplinare le modalità di archiviazione e conservazione delle informazioni fornite, nonché l'obbligo di segnalazione iniziale e di relazione sulla chiusura delle attività; ogni autorità pubblica redige un verbale di ingresso, un verbale giornaliero per ogni giornata di verifica ed un verbale conclusivo. Tutti i verbali sono consegnati in copia alla funzione preposta a ricevere l'ente suddetto (es. responsabile amministrativo) che deve provvedere all'archiviazione degli stessi in fascicoli separati per ogni controllo.

– il divieto ad esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero ovvero occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società.

I CONTROLLI DELL'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di reati societari diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Gli specifici compiti di vigilanza dell'Odv concernenti l'osservanza e l'efficacia del modello in materia di reati societari sono i seguenti:

con riferimento al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali

monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne e delle regole di corporate governance per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali

esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute

vigilanza sull'effettivo mantenimento da parte della società di revisione di

con riferimento agli altri processi sensibili oggetto della presente parte speciale l'odv dovrà effettuare

verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole di corporate governante

verifiche periodiche sull'espletamento delle comunicazioni alle autorità di vigilanza

monitoraggio sull'efficacia della procedure a prevenire la commissione dei reati societari

esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.